



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**n. 37 del 25-09-2017**

**Oggetto:**

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

**ORIGINALE**

Adunanza di **Prima convocazione - Seduta Pubblica Ordinaria**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **15:30** in Villa Gardenghi, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla seduta ha partecipato il **SEGRETARIO GENERALE, MARIA G. FAZIO**

Il Signor **DANILO VILLA** in qualità di **Sindaco** ha assunto la presidenza e ha incaricato il Segretario generale di effettuare l'appello, dal quale è risultato:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
1	Villa Danilo	Sindaco	Presente	
2	Lecchi Donatella	Consigliere	Presente	
3	Colombo Massimo	Vice Sindaco	Presente	
4	Fava Francesco	Assessore	Presente	
5	Centurelli Silvana Carmen	Assessore	Presente	
6	Barzagli Roberto Salvatore	Assessore	Presente	
7	Barzagli Giovanna	Assessore	Presente	
8	Colombo Diego Carlo	Consigliere	Presente	
9	Ceresoli Flavio	Consigliere Capogruppo	Presente	
10	Polinelli Paolo	Consigliere	Presente	
11	Sironi Carlo	Consigliere Capogruppo	Presente	
12	Torri Diego	Consigliere	Presente	
13	Villa Elisabetta	Consigliere	Presente	
14	Carzaniga Silvia	Consigliere	Presente	
15	Bassani Antonio	Consigliere		Assente
16	Confalone Sergio	Consigliere Capogruppo	Presente	
17	Oggioni Davide	Consigliere	Presente	
			16	1

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Codice Classifica	01.15
-------------------	-------

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto 6 dell'O.d.g: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE" e relaziona ai Signori Consiglieri così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come di seguito si riporta:

"Gentili Consiglieri il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (indicato con "Decreto correttivo") precisa che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per effetto del Decreto correttivo entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti con analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale.

Alla luce di tale ricognizione il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare tali decisioni:

- Mantenimento delle partecipazioni nelle società ATEs SRL, CAP HOLDING SPA, CEM AMBIENTE SPA, PRIMA SRL in quanto in ragione delle seguenti motivazioni:

assenza di caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo - D.Lgs. n. 100/2017;

le società possono essere ricondotte ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

- Liquidazione delle partecipazioni nelle società ASAM SPA, NAVIGLI LOMBARDI SCARL e RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE in quanto non riconducibili nei vincoli di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Per quanto riguarda la società Reti di sportelli per l'energia e l'ambiente l'assemblea dei soci in data 23.06.2017 ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società e ha dato mandato al liquidatore di effettuare la cancellazione dal registro delle imprese. Per le restanti due società il percorso si è avviato su istanza della Regione Lombardia e dovrà completarsi entro settembre 2018.

- Cessione della partecipazione in AEB Spa in quanto la stessa non è riconducibile nei vincoli di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. La cessione sarà effettuata in base ai criteri ed alle procedure contenute nell'art. 10 del TUSP e, nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica di alienazione non dovesse individuare alcun acquirente, di procedere eccezionalmente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'esito di tale ricognizione è trasmesso alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze."

APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri:

Sironi Carlo

Confalone Sergio

Dopodiché

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si intendono integralmente riportati;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trezzo sull'Adda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella

ricognizione straordinaria comprendente della relazione tecnica, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella suddetta relazione alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, da liquidare e da alienare, espresse nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica di alienazione non dovesse individuare alcun acquirente, si procederà eccezionalmente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

RITENUTO congruo procedere, in base ai criteri ed alle procedure contenute nell'art. 10 del TUSP, all'alienazione della partecipazione detenuta in AEB Spa in quanto, il servizio di distribuzione gas metano esercitato per il tramite della società AEB Spa dalla società a partecipazione indiretta Reti Più srl, sarà affidato, ai sensi del processo di liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale avviato con il d.lgs. 164/2000, mediante gara ad evidenza pubblica da parte del comune capofila (Cassano d'Adda) dell'ATEM Distribuzione gas metano - Lombardia 4;

RITENUTO pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di individuare la società AEB Spa tra le società non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente, in quanto, nel caso specifico, l'amministrazione comunale si troverebbe a mantenere una partecipazione puramente finanziaria nella società AEB Spa;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, ed i

risultati dallo stesso ottenuti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30-03-2016, esecutiva ai sensi di legge, provvedimenti che vengono aggiornati con il presente atto ricognitivo, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 agli atti del Settore Servizi Finanziari - Servizio Ragioneria e economato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa Emmanuele Moriggi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Fabio Scupola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S.) espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PROCEDERE all'alienazione della partecipazione detenuta in AEB Spa, in base ai criteri ed alle procedure contenute nell'art. 10 del TUSP disponendo, nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica di alienazione non dovesse individuare alcun acquirente, di procedere eccezionalmente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
3. DI DARE ATTO che in caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
4. DI INDIVIDUARE nella relazione tecnica allegata le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
5. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. DI TRASMETTERE agli amministratori delle società partecipate copia della presente deliberazione affinché provvedano ad eseguire le decisioni assunte dall'amministrazione comunale;
8. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;
10. DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Amministrativa Emmanuele Moriggi l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Sironi C., Villa E., Torri D., Carzaniga S.) espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:	1 - Ricognizione straordinaria e relazione tecnica
	2 - Parere revisore dei conti

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato.

IL PRESIDENTE  
DANILO VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARIA G. FAZIO